D.D.G. 36 del 24 GEN 2017

REGIONE SICILIANA

REGIONE SICILIANA
ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO
vini e oli di sicilia

ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n. 64 del 18 luglio 1950 - Istituzione in Sicilia dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino - e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 35 della L.R. n. 2 dell'8 febbraio 2007 relativo al riconoscimento di questo Istituto quale Ente di Ricerca della Regione Siciliana;

VISTO l'art. 16 della L.R. n. 25 del 24 novembre 2011 relativo all'estensione delle competenze di questo Istituto al settore olivicolo-oleario;

VISTA la L.R. 10/2000;

VISTA la Legge n. 190/2012;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;

VISTO il D. Lgs. n. 39/2013;

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 107 del 1 ottobre 2009 e n. 3 del 22 gennaio 2010 con le quali è stato approvato il Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

VISTA la L.R. n. 3 del 17 marzo 2016;

VISTO il D.P.R.S. n. 109/Servizio I°/S.G. del 5 aprile 2016 relativo alla nomina quale Commissario Straordinario dell'Ente del Dr. Marcello Giacone;

VISTO il D.P.R.S. n. 465/Servizio I°/S.G. del 14 ottobre 2016 relativo alla proroga quale Commissario Straordinario dell'Ente del suddetto Dr. Marcello Giacone;

VISTA la Delibera Commissariale n. 9 del 19/07/2016 relativa alla nomina del dott. Vincenzo Cusumano quale Direttore Generale dell'IRVO:

VISTA la nota prot. 61967 del 30/12/2016 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, con la quale si autorizza la gestione provvisoria del bilancio dell'Istituto fino al 31 gennaio 2017;

VISTO il D. Lgs n.50 del 18 aprile 2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTA la Direttiva 98/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;

VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana prot. N. 17.2005.11 avente ad oggetto: Ente pubblico e privato - Istituto regionale Vite e Vino - Attività di sperimentazione - Utilizzo risultanze economiche;

VISTO il Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n.30 – Codice della Proprietà Industriale – ed in particolare l'art. 65 (Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca);

VISTE la nota prot. IRVO 10276 del 24/11/2016, con cui il Dr. Daniele Oliva comunica di possedere la titolarità esclusiva dei diritti derivanti dal ceppo di lievito da lui selezionato nell'ambito delle attività istituzionali di ricerca e sperimentazione da lui svolte nella qualità di dirigente dell'U.O. Biotecnologie di questo Istituto, ed appartenente alla specie *Kluyveromyces marxianus,* identificato dalla sigla Km L2009, e propone altresì di stipulare contratto di licenza d'uso gratuita non esclusiva del predetto ceppo a favore di questo IRVO ai fini della presentazione di progetti di trasferimento tecnologico finanziabili a valere su fondi esterni regionali e/o nazionali e/o europei;

VERIFICATI gli atti citati nella stessa nota prot. IRVO 10276 del 24/11/2016;

VISTA la nota IRVO prot. 10750/CS del 12/12/2016 di convocazione per il 14/12/2016 di seduta commissariale avente al punto 4 dell'ordine del giorno "licenze uso gratuito ceppi di lievito ad uso industriale"

VISTO il punto 4 del verbale della seduta commissariale del 14/12/2016 in cui il Commissario dell'Ente, Dr. Marcello Giacona, prende atto dei contenuti della suddetta nota, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto;

VISTO il DDG n. 307 del 22/12/2016 in cui si determina di procedere alla predisposizione dello schema di contratto da stipulare con il Dr. Daniele Oliva relativo alla licenza d'uso gratuita a favore dell'IRVO per l'utilizzo del ceppo di lievito *Kluyveromyces marxianus* Km L2009 in progetti di trasferimento tecnologico;

RITENUTO opportuno che questo Istituto possa avvalersi della possibilità di predisporre delle proposte di progetti aventi ad oggetto il trasferimento tecnologico a favore di aziende del settore agroalimentare siciliano del suddetto ceppo di lievito, e poiché la licenza d'uso relativa è presupposto necessario a tal fine;

CONSIDERATO che la licenza d'uso proposta dal Dr. Oliva è gratuita e non comporta quindi alcun impegno economico da parte dell'Ente;

DECRETA

Art. 1) di **approvare** lo schema di contratto di licenza d'uso gratuita non esclusiva allegato al presente decreto di cui fa parte integrante e relativo al ceppo di lievito *Kluyveromyces marxianus* Km L2009;

Art. 2) di **sottoscrivere** con il Dr. Daniele Oliva dirigente dell'U.O. di Microbiologia applicata e Biotecnologie di questo IRVO il suddetto contratto di licenza d'uso gratuita non esclusiva del ceppo di lievito *Kluyveromyces marxianus* Km L2009 ai fini del suo utilizzo da parte dell'IRVO in progetti di trasferimento tecnologico.

Art. 3) di **porre** in essere tutte le formalità relative agli obblighi di pubblicità e trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità e delle vigenti normative in materia di contratti della PA.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Vincenzo Cusumano

Si attesta che per l'adozione del presente provvedimento sono state osservate tutte le procedure previste dalle specifiche normative di settore e dalle disposizioni interne, con l'acquisizione delle relative certificazioni/dichiarazioni ove previste, nonché gli obblighi di pubblicazione.

Il Dirigente della U.O.
Microbiologia applicata e Biotecnologie
Dr. Daniele Oliva

Il Dirigente della U.O.
Supporto Amministrativo e Start-up Progetti
Dr.ssa Adriana Turco

CONTRATTO DI LICENZA D'USO GRATUITA NON ESCLUSIVA

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra:

L'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio (IRVO, già Istituto Regionale della Vite e del Vino, IRVV), Ente di Ricerca della Regione Siciliana, con sede in Palermo, via Libertà n° 66, Codice Fiscale 00262110828, Partita IVA 00261280820, in persona del Direttore Generale Dr. Vincenzo Cusumano, nato ad Alcamo (TP) il 26/3/1965, di seguito denominato "**il Licenziatario**";

e

il Dr. Daniele Oliva, di nazionalità italiana, nato a Palermo il 8/11/1962, residente in Palermo, via Annibale n° 52, Codice Fiscale LVODNL62S08G273N, di seguito denominato "**il Licenziante**"

e congiuntamente le "**Parti**"

Premesso che

- il Licenziante dirige l'U.O. Microbiologia applicata e Biotecnologie dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio e realizza, tra le proprie attività istituzionali, l'isolamento e la selezione di nuovi ceppi di microrganismi, tra cui lieviti per l'uso industriale;
- il Licenziante con nota 11223/VI del 16/12/2008 ha sottoposto all'approvazione del CdA dell'allora Istituto Regionale della Vite e del Vino un progetto di sua ideazione dal titolo "Studio dello sviluppo delle popolazioni di lieviti di interesse enologico" in cui proponeva, tra l'altro, di operare una selezione di lieviti di interesse enologico nel territorio dell'isola di Linosa;
- tale progetto fu approvato dal CdA dell'allora IRVV con Delibera n. 129 del 23 dicembre 2008 e le relative attività tecniche sono state avviate nel luglio 2009;
- a partire dal 2010 tale progetto è stato ogni anno inserito tra le attività istituzionali svolte dal Dr. Daniele Oliva, come verificabile attraverso la relativa documentazione periodicamente prodotta per il Controllo di Gestione dello stesso IRVO;
- con nota 19485/Biotecnologie del 22 dicembre 2011 il Dr. Daniele Oliva relazionava all'allora Direttore Generale sui risultati delle ricerche da lui svolte, tra cui l'individuazione di un microrganismo, individuato quale ceppo di lievito appartenente alla specie *Kluyveromyces marxianus* (appartenente al gruppo di lieviti isolati a Linosa) ed oggi identificato dalla sigla *Km L2009*, e dallo stesso Direttore Generale veniva autorizzato a proseguire tale attività di ricerca;
- a partire dal 2013, tale ceppo di lievito è stato oggetto di studio nell'ambito di una specifica azione tra quelle svolte dal Dr. Daniele Oliva, sempre verificabile attraverso la documentazione periodicamente prodotta per il Controllo di Gestione;
- tutti i risultati dell'attività di ricerca scientifica condotta dal Dr. Daniele Oliva finora ottenuti dimostrano la capacità di tale ceppo di lievito di produrre vini bianchi a maggiore contenuto aromatico, determinandone un suo possibile impiego in progetti di trasferimento tecnologico in aziende vitivinicole ed un suo possibile impiego commerciale;
- la Direttiva 98/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, stabilisce la brevettabilità dei microrganismi, anche se preesistenti allo stato naturale, da cui deriva la brevettabilità del suddetto ceppo di lievito;
- l'art. 65 (Invenzioni dei ricercatori delle Università e degli Enti pubblici di ricerca) del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n.30 – Codice della Proprietà Industriale, stabilisce che, quando il rapporto di lavoro intercorre con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore, da cui deriva la titolarità esclusiva del Dr. Daniele Oliva dei diritti relativi al suddetto

ceppo di lievito Km L2009, fatti salvi i benefici economici a favore dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio stabiliti dallo stesso art. 65 del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n.30;

- il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana prot. N. 17.2005.11 avente ad oggetto: *Ente pubblico e privato - Istituto Regionale Vite e Vino - Attività di sperimentazione - Utilizzo risultanze economiche*, ha chiarito che "*la scelta di brevettare o meno gli esiti della ricerca di che trattasi rientra nella titolarità esclusiva dell'ideatore*" e "*quando una particolare tecnologia non si può o non si vuole brevettarla, è possibile commercializzarla utilizzando i c.d. contratti di know how*" che potrebbero essere utilizzati "*dall'autore dell'invenzione, qualora decidesse di non brevettare, ma di cedere direttamente*" il contenuto dell'invenzione; e ancora "*nulla però impedisce che le parti (autore dell'invenzione e Istituto) possano trovare un accordo al fine di determinare taluni aspetti*";
- il Licenziatario è interessato ad ottenere, senza versare alcun corrispettivo, licenza non esclusiva per utilizzare il suddetto ceppo di lievito Km L2009 in progetti di trasferimento tecnologico che, prevedendo l'impiego di tale ceppo di lievito presso una o più Aziende vitivinicole siciliane, possano beneficiare di finanziamenti a valere su fondi esterni regionali, nazionali e/o europei quali, a titolo puramente esemplificativo, quelli del P.O. FESR Sicilia 2014/20, del PSR Sicilia 2014/20, dei PON, del programma Horizon 2020;
- il Licenziante è disponibile a concedere, a titolo gratuito, licenza non esclusiva affinché il suddetto ceppo di lievito Km L2009 possa essere utilizzato dall'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio in progetti di trasferimento tecnologico che, prevedendo l'impiego di tale ceppo di lievito presso una o più Aziende vitivinicole siciliane, possano beneficiare di finanziamenti a valere su fondi esterni regionali, nazionali e/o europei quali, a titolo puramente esemplificativo, quelli del P.O. FESR Sicilia 2014/20, del PSR Sicilia 2014/20, dei PON, del programma Horizon 2020;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Premesse

1.1.Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

2. Oggetto della licenza

2.1. Con il presente atto, il Licenziante conferisce al Licenziatario, che accetta, licenza *gratuita non esclusiva* dei seguenti diritti: uso del ceppo di lievito *Kluyveromyces marxianus* Km L2009 in progetti di trasferimento tecnologico che ne prevedano l'impiego in prove di vinificazione aziendali, che godano di finanziamenti a valere su fondi esterni e da realizzarsi sul territorio siciliano.

2.2. Il suddetto ceppo di lievito *Kluyveromyces marxianus* Km L2009 risulta identificabile dopo analisi del suo DNA mitocondriale digerito con l'endonucleasi di restrizione Hinf I, da sette bande principali di DNA (oltre ad altre minori) del peso molecolare di 3.547 bp, 2.950 bp, 2.633 bp, 2.497 bp,, 2.181 bp, 1.906 bp e 1.522 bp (bp = bais pairs = coppie di basi) come meglio illustrato nell'allegato A del presente contratto, di cui fa parte integrante.

2.3. Il Licenziatario non ha facoltà di concedere sublicenze su tali diritti se non con il consenso scritto del Licenziante.

3. Durata del contratto

3.1. La licenza avrà effetto dalla sottoscrizione del presente contratto e avrà la durata di anni 2 (due), ritenuto ad oggi il tempo necessario per la stesura di uno o più progetti di trasferimento tecnologico che prevedano l'impiego del ceppo di lievito *Kluyveromyces marxianus* Km L2009, la presentazione di richiesta di finanziamento degli stessi progetti a Enti finanziatori esterni e l'eventuale approvazione

degli stessi finanziamenti. In quest'ultimo caso, se cioè il progetto di trasferimento tecnologico dell'uso del ceppo Km L2009 presso Aziende vitivinicole siciliane dovesse essere approvato e finanziato, la durata del presente contratto si rinnoverà automaticamente fino alla fine delle attività progettuali.

4. Obblighi del Licenziante

4.1. Il Licenziante si impegna a fornire al Licenziatario tutte le informazioni di natura tecnica in suo possesso, ai fini della stesura e della eventuale realizzazione di progetti di trasferimento tecnologico che, prevedendo l'impiego del ceppo di lievito Km L2009 presso una o più Aziende vitivinicole siciliane, possano beneficiare di finanziamenti a valere su fondi esterni regionali, nazionali e/o europei quali, a titolo puramente esemplificativo, quelli del P.O. FESR Sicilia 2014/20, del PSR Sicilia 2014/20, dei PON, del programma Horizon 2020.

4.2. Nel caso il Licenziatario dovesse realizzare progetti di trasferimento tecnologico che prevedano l'impiego del ceppo di lievito Km L2009 presso una o più Aziende vitivinicole siciliane, il Licenziante autorizza fin d'ora il Licenziatario a concedere la sublicenza d'uso a queste ultime, purché unicamente ai fini della realizzazione delle attività progettuali e previo impegno scritto da parte di tali eventuali sub-licenziatari ad utilizzare il suddetto ceppo di lievito solo ai fini della realizzazione delle prove aziendali previste dal progetto, a prendere tutte le precauzioni possibili per evitarne la diffusione e a distruggerlo una volta che le prove aziendali siano state realizzate.

4.3. Nel caso il Licenziatario dovesse realizzare progetti di trasferimento tecnologico che prevedano l'impiego del ceppo di lievito Km L2009 ed, a tal fine, se ne rendesse necessaria una sua produzione presso un lievitificio, il Licenziante autorizza fin d'ora il Licenziatario a concedere la sublicenza d'uso a quest'ultimo, purché unicamente ai fini della realizzazione delle attività progettuali e previo impegno scritto da parte di tale eventuale lievitificio ad utilizzare il suddetto ceppo di lievito solo ai fini della realizzazione delle produzioni di lievito necessarie per il progetto, a prendere tutte le precauzioni possibili per evitarne la diffusione e a distruggerlo una volta che le attività di produzione ai fini progettuali siano state realizzate.

4.4. Resta obbligo del Licenziante comunicare tempestivamente ed in forma scritta al Licenziatario qualsiasi impiego del ceppo Km L2009 non previsto da questo contratto e che produca eventuali benefici economici, dei quali il 30% spettano al Licenziatario ai sensi dell'art. 65 del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n.30.

5. Obblighi del Licenziatario

5.1. Il Licenziatario è tenuto ad utilizzare il ceppo di lievito Km L2009 in modo tale da non ledere reputazione, prestigio e decoro del Licenziante.

5.2. Il Licenziante avrà cura di effettuare gli opportuni controlli circa le modalità d'uso e la conformità dell'uso stesso alle condizioni sopra specificate. Tale controllo riguarderà tutti gli aspetti relativi all'impiego del ceppo Km L2009 da parte del Licenziatario ed il rispetto degli obblighi assunti con il presente contratto. Il Licenziatario si impegna sin da ora a mettersi a disposizione del Licenziante per facilitargli l'esercizio di tale diritto.

5.3. Nel caso si dovessero realizzare una o entrambe le condizioni di cui ai superiori punti 4.2 e 4.3, resta responsabilità del Licenziatario l'azione di verifica e controllo del rispetto degli accordi presi con eventuali sublicenziatari.

5.4. È vietato al Licenziatario di utilizzare il ceppo Km L2009 con modalità diverse da quelle specificatamente e tassativamente autorizzate. In particolare il Licenziatario non potrà utilizzare il ceppo Km L2009 in progetti che prevedano la perdita da parte del Licenziante di qualsiasi suo diritto tutelato dall'art. 65 del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n.30.

5.5. Nel caso il Licenziante, anche dopo la scadenza del presente contratto, dovesse cedere a terzi i diritti di produzione e distribuzione del ceppo Km L2009, il Licenziante beneficerà del 70% degli eventuali benefici economici derivanti ed il Licenziatario resterà beneficiario del 30%, così come previsto dal comma 3 dell'art. 65 del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n.30.
5.6. Il Licenziatario si impegna sin d'ora e per sempre a non vantare ulteriori diritti oltre a quelli previsti nel presente contratto, anche nel caso venisse violato il carattere di segretezza delle informazioni tecniche relative al ceppo Km L2009, se per le procedure di richiesta di finanziamento i progetti di trasferimento tecnologico del ceppo Km L2009 fossero soggetti all'evidenza pubblica e/o se dovessero essere divulgate le caratteristiche tecniche di tale ceppo di lievito, anche attraverso eventuali pubblicazioni scientifiche su riviste specializzate che ne possano dimostrare i vantaggi di impiego.
5.7. Il presente contratto non può essere interpretato in alcun modo come limitante i diritti del Licenziante su tutti gli altri ceppi da lui già isolati e selezionati o che lo saranno in futuro. Il Licenziatario garantisce al Licenziante la piena titolarità dei diritti relativi a qualsiasi altro ceppo di cui risulta autore della selezione e che non sia oggetto del presente contratto ed indicato al superiore art. 2.

6. Controlli
6.1. Il Licenziante avrà diritto di controllare direttamente o far controllare da un esperto di sua fiducia, i materiali e la documentazione relativa all'oggetto del Contratto e comunque idonea a consentire l'accertamento del rispetto dello stesso.
6.2. Le modalità di controllo saranno concordate tra le parti in modo da non incidere sul regolare svolgimento delle attività e nel rispetto della disciplina in materia di riservatezza.

7. Risoluzione anticipata
7.1. Ciascuna parte può risolvere il presente contratto con effetto immediato, mediante comunicazione da effettuarsi per iscritto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, in caso di inadempimento essenziale della controparte.
7.2. È considerato inadempimento essenziale, ai sensi dell'art. 7.1, la violazione, in tutto o in parte dei propri obblighi contrattuali, posta in essere da una Parte, quando essa cagioni all'altra Parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di ciò che essa aveva diritto di attendersi dal contratto.

8. Protezione del ceppo di lievito Km L2009 e garanzie
8.1. Le Parti si obbligano reciprocamente a darsi comunicazione, non appena ne vengano a conoscenza, di fatti e condizioni che possano pregiudicare la vitalità del ceppo Km L2009, la segretezza delle informazioni relative allo stesso ceppo o comunque il suo corretto e controllato utilizzo.
8.2. Il Licenziante non fornisce garanzie in ordine alla validità di utilizzo del ceppo Km L2009, né che l'uso dello stesso non violi preesistenti diritti di terzi, in ogni caso dichiara che per quanto di sua conoscenza l'uso del ceppo Km L2009 non viola diritti esclusivi e non sussistono altre cause di nullità.
8.3. Nel caso in cui un terzo, in via giudiziale ovvero stragiudiziale, contesti la validità dei titoli di esclusiva ai fini della realizzazione dei progetti di trasferimento tecnologico di cui al superiore punto 4.1 oppure che l'utilizzo del ceppo costituisce violazione di diritti altrui di qualunque natura nell'ambito degli stessi progetti, gli obblighi di difesa derivanti resteranno interamente a carico del Licenziatario, così come le relative spese legali. Il Licenziatario non potrà rivalersi sul Licenziante. Del pari al Licenziatario andranno eventuali benefici conseguenti alla controversia ed il Licenziante non potrà reclamarli in tutto o in parte.
8.4. In caso di analoghe contestazioni non relative ai progetti di cui al punto 4.1, ciascuna Parte ne risponderà secondo quanto previsto dal Codice Civile.

8.5. In caso di contestazione da parte di terzi che assumano illecito l'uso del ceppo Km L2009, il Licenziatario non potrà pretendere la restituzione delle spese comunque sostenute in relazione al presente contratto, né il risarcimento di eventuali danni subiti.
8.6. Solo nell'ipotesi in cui venga dichiarato giudizialmente che il licenziante non è l'inventore e titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione del ceppo di lievito *Kluyveromyces marxianus* Km L2009 la cessazione del contratto coinciderà con la data di passaggio in giudicato della relativa sentenza.

9. Legge applicabile
9.1. Il presente contratto è regolato dal diritto italiano.

10. Spese
10.1. Il presente contratto sarà oggetto di registrazione a domanda e a spese della parte più diligente salvo che la regolamentazione preveda delle formalità differenti.

11. Clausole finali
11.1. Qualsiasi modificazione od integrazione del presente contratto, a pena di inefficacia, dovrà essere fatta per iscritto e debitamente sottoscritta da entrambe le Parti.
11.2. L'eventuale nullità parziale o totale di una o più clausole del presente contratto non inficia la validità delle restanti pattuizioni. In tale eventualità le parti si accorderanno per sostituire le clausole nulle con pattuizioni valide di contenuto equivalente o simile e comunque atte a permettere il conseguimento degli scopi contrattuali, salvo non si tratti di clausole essenziali.

12. Risoluzione delle controversie e Foro competente
12.1. In caso di controversia, le Parti si impegnano a ricercare in buona fede una soluzione amichevole; nel caso che tale soluzione non possa essere trovata, la controversia dovrà essere risolta davanti al tribunale di Palermo che le parti scelgono come sede competente unica ed esclusiva.

Palermo lì, ...

IL LICENZIANTE | IL LICENZIATARIO

_____ | _____

Si dichiara di aver preso esatta visione delle condizioni generali di contratto di cui sopra, con particolare attenzione alle condizioni di cui ai punti:
3. Durata del contratto
4. Obblighi del Licenziante
5. Obblighi del Licenziatario
6. Controlli
7. Risoluzione anticipata
8. Protezione del ceppo di lievito Km L2009 e garanzie
11. Clausole finali
sopra riportate, le cui clausole – oggetto di specifica trattativa – si intendono accettate a ogni conseguente effetto e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt.1341 e 1342 cod. civ.

IL LICENZIANTE | IL LICENZIATARIO

_____ | _____

ALLEGATO A

DNA mitocondriale del ceppo di lievito *Kluyveromyces marxianus* Km L2009 digerito con l'endonucleasi di restrizione Hinf I e analizzato su gel di agarosio 0,7% in TBE 0,5X, utile per l'identificazione dei differenti ceppi secondo Belloch et al., 1997. DNA preparato secondo Querol et al., 1992, come modificato in Di Maio et al., 2012. I pesi molecolari in bp delle bande di DNA del ceppo Km L2009 sono stati calcolati con il programma Quantity One® della Bio-Rad Laboratories e sono da intendersi approssimativi all'interno dei margini di errore dei metodi utilizzati.

bibliografia:

Belloch C, Barrio E, Uruburu F, Garcia MD & Querol A (1997) Characterization of four species of the genus *Kluyveromyces* by mitochondrial DNA restriction analysis. System. Appl. Microbiol. 20: 397-408.

Di Maio S, Polizzotto G, Di Gangi E, Foresta G, Genna G, Verzera A, et al. (2012) Biodiversity of Indigenous *Saccharomyces* Populations from Old Wineries of South-Eastern Sicily (Italy): Preservation and Economic Potential. PLoS ONE 7(2): e30428. doi:10.1371/journal.pone.0030428
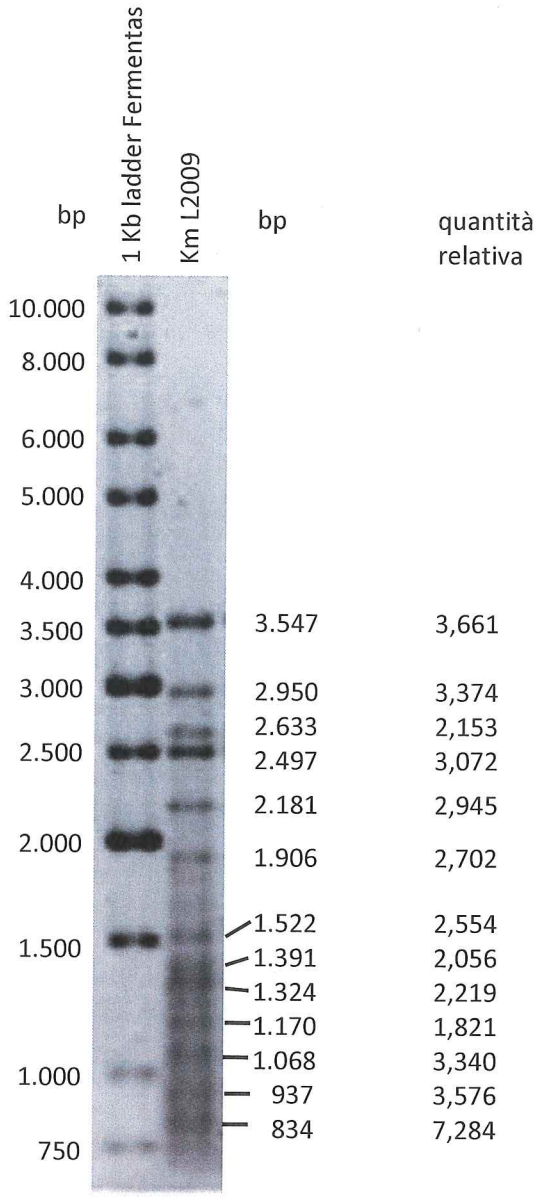
Querol A, Barrio E, Huerta T, Ramón D (1992) Molecular monitoring of wine fermentations conducted by active dry yeast strains. Appl. Envir. Microbiol. 58: 2948–2953.